

REGOLAMENTO (CEE) N. 1254/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (1979/1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136,

vista la decisione 76/198/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa al regime per l'importazione del rum, dell'arack e del tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 76/198/CEE prevede che il rum, l'arack ed il tafia siano ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario; che il volume contingente annuo per il periodo compreso fra il 1° luglio e il 30 giugno deve essere fissato in base ad un quantitativo annuo di base, calcolato in ettolitri di alcole puro, pari al volume delle importazioni effettuate durante il migliore degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici e che a tale quantitativo viene applicato un tasso d'incremento del 13 %; che tale tasso può essere modificato secondo determinati criteri;

considerando che risulta dalle statistiche comunitarie degli anni 1976-1978 che le maggiori importazioni comunitarie dei prodotti in questione originari dei paesi e territori sopracitati sono state effettuate nel 1978 per una quantità pari a 70 349 ettolitri di alcole puro; che sulla base del consumo e della produzione in seno alla Comunità, dell'evoluzione della struttura degli scambi in seno alla Comunità e fra la medesima, i paesi e territori sopracitati e gli Stati ACP, il tasso di incremento per il periodo contingente considerato può essere fissato al 13 %;

considerando che, poiché la decisione 76/198/CEE scade il 29 febbraio 1980, occorre introdurre una riduzione pro rata temporis corrispondente a 8/12;

considerando che è quindi opportuno fissare il volume contingente per il periodo 1° luglio 1979 — 29 febbraio 1980 a 52 996 ettolitri di alcole puro;

considerando che, dato il carattere particolare dei prodotti di cui trattasi e data la loro sensibilità sui

mercati della Comunità, è opportuno prevedere in via eccezionale un sistema d'utilizzazione basato su un'unica ripartizione fra Stati membri;

considerando che, tenuto conto della reale evoluzione dei mercati dei prodotti di cui trattasi, del fabbisogno degli Stati membri e delle prospettive economiche per il periodo considerato, le percentuali di partecipazione iniziale al volume contingente possono essere così fissate:

Benelux	5,25
Danimarca	0,01
R. f. di Germania	94,54
Francia	0,01
Irlanda	0,05
Italia	0,01
Regno Unito	0,13;

considerando che è opportuno seguire l'evoluzione delle importazioni di tali prodotti nella Comunità e quindi sorvegliare dette importazioni;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° luglio 1979 e fino al 29 febbraio 1980, il rum, l'arack ed il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori di cui all'articolo 1 della decisione 76/198/CEE, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 52 996 ettolitri di alcole puro.

2. Le norme d'origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle enunciate nell'articolo 5 della decisione 76/198/CEE.

(1) GU n. L 37 del 12. 2. 1976, pag. 24.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è suddiviso come segue tra gli Stati membri:

	<i>(in ettoltri di alcole puro)</i>
Benelux	2 783
Danimarca	5
R. f. di Germania	50 100
Francia	5
Irlanda	27
Italia	5
Regno Unito	71

Articolo 3

1. Gli Stati membri amministrano le aliquote loro attribuite in base alle proprie disposizioni in materia.
2. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione originari dei detti paesi e territori, presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo.

Articolo 4

1. Conformemente all'articolo 6 della decisione 76/198/CEE, le importazioni dei prodotti in questione

originari di detti paesi e territori sono soggette alla sorveglianza comunitaria.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i prospetti relativi alle importazioni di detti prodotti effettivamente imputate alle loro aliquote nel mese precedente; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme enunciate nell'articolo 1, paragrafo 2.

3. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri del grado di esaurimento del volume del contingente.

4. Ove sia necessario, consultazioni possono avere luogo a richiesta di uno Stato membro, oppure su iniziativa della Commissione.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta le opportune misure in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. LE THEULE